

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

—————
Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 93

A.S. n. 2873: "Conversione in legge, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica".

Sanità pubblica

Aprile 2004

INDICE

Premessa	pag.	1
Articolo 1	pag.	1
Articolo 2	pag.	4

Premessa

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento ripropongono sostanzialmente - pur in presenza di talune differenze - gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 10 del 2004, recante interventi urgenti per fronteggiare le emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione, decaduto per mancata conversione¹.

Articolo 1

L'articolo prevede (come riepilogato nella tabella allegata a pag. 6):

- l'istituzione di un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali, autorizzando a tal fine la spesa di 32,650 mln di euro per il 2004, di 25,450 mln di euro per il 2005 e di 31,900 a decorrere dal 2006 (comma 1, lettera *a*));
- l'istituzione di un Istituto di riferimento nazionale sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, con relativa autorizzazione di spesa pari a 12 mln e 28 mila euro per il 2004, 6,508 mln per il 2005 e 6,702 mln a decorrere dal 2006 (comma 1, lettera *b*));
- un coordinamento con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per il quale si autorizza una spesa di 12,945 mln di euro per il 2004, 12,585 mln di euro per il 2005 e 12,720 mln di euro per l'anno 2006 (comma 1, lettera *c*)).

¹ V. Nota di lettura n. 77 di questo Servizio sull'A.S. 2701, di conversione in legge del menzionato decreto-legge.

La RT, con riferimento alle quantificazioni effettuate, fornisce le seguenti informazioni:

- per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la quantificazione è stata effettuata in relazione alle esigenze alle quali si è dovuto far fronte nel corso del 2003, al fine della valutazione e gestione delle emergenze connesse all'epidemia di polmonite atipica (SARS) ed al bioterrorismo;
- in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), alla quantificazione degli oneri necessari per il finanziamento dell'Istituto si è pervenuti sulla base dei criteri a suo tempo adottati per istituti similari²;
- per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il costo del collegamento con i laboratori avanzati degli Stati Uniti volto all'affinamento delle tecniche è stato stimato in conformità ai finanziamenti utilizzati in relazione ad accordi analoghi.

La RT afferma inoltre che, trattandosi di emergenza sanitaria, è stato effettuato un calcolo presuntivo e sono stati utilizzati i dati già rilevati durante altre situazioni di emergenza (Protezione civile).

In merito si formulano le seguenti osservazioni:

- con riferimento al comma 1, lettera *a*), non è chiaro il motivo dell'andamento dell'onere nel tempo: si passa infatti da circa 32 mln di euro nel 2004 a circa 25 mln di euro nel 2005, per tornare nuovamente a circa 32 mln nel 2006 (tale modulazione dipende, per quanto si evince dall'onere che la RT associa alle singole voci che determinano il costo complessivo del Centro di coordinamento, dall'acquisizione dati in via telematica e dal collegamento in rete attraverso contratti con società

² La RT allegata all'A.S. 2701, di conversione in legge del citato decreto-legge n. 10 del 2004, citava come esempio la Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME), le cui spese di finanziamento

specializzate, pari a 15.497 nel 2004, 10.277 nel 2005 e 16.707 nel 2006); sarebbe opportuno conoscere le motivazioni sottostanti la previsione formulata, che configura una notevole diminuzione di costo nel secondo anno di vita del Centro, e un costo per il terzo anno pari a quello del primo;

- ai fini della verifica della quantificazione associata alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), sarebbe utile disporre di dati riguardanti la quantità e la tipologia del personale che si prevede di utilizzare per il funzionamento dell'Istituto, nonché relativamente al numero ed alle dimensioni degli edifici che si ritiene necessario ristrutturare ed attrezzare per rendere operativa la sede dell'Istituto stesso;
- con riferimento al comma 1, lettera *c*), sarebbe utile disporre di informazioni ulteriori in ordine ai progetti che si prevede di attivare (definiti di "ricerca bioterrorismo-metodiche", "ricerca malattie rare-metodiche", "ricerca oncologica-metodiche"), nonché in relazione alla preparazione degli operatori, dei quali non viene indicato il numero né la tipologia;
- sarebbe meglio precisare a quali aspetti sia da riferire l'utilizzo di dati della protezione civile.

Va altresì ricordato che le norme in questione non appaiono formulate esplicitamente in termini di tetto di spesa, il che rende opportuno, per altro verso, che vengano forniti i chiarimenti segnalati.

sono state autorizzate dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 89 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2003.

Articolo 2

L'articolo prevede, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, a valere sui Fondi speciali:

- a) la riduzione di 5 mln di euro della proiezione, per l'anno 2004, dell'accantonamento relativo al Ministero della Salute, nell'ambito del Fondo di parte capitale;
- b) la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della Salute, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente, nella misura di 52,623 ml per il 2004, 44,543 mln per il 2005 e 51,322 per il 2006.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.

Ai fini della copertura dell'onere di parte capitale di cui al punto a), relativo alla ristrutturazione degli edifici da destinare all'Istituto di genetica molecolare, la clausola di copertura indica la riduzione della "proiezione" per l'anno 2004 dell'accantonamento relativo al Ministero della salute, nell'ambito dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel Fondo speciale di parte capitale laddove deve intendersi ridotto il relativo accantonamento.

La clausola di copertura, con riferimento agli oneri di parte corrente, è limitata al triennio, a fronte di autorizzazioni di spesa in gran parte a carattere permanente; si tratta infatti di 38,6 mln di euro a decorrere dal 2006 (v. tabella riepilogativa a pag. 6). Infatti, l'unica voce in relazione alla quale l'autorizzazione di spesa è limitata al triennio è quella relativa al collegamento funzionale con i laboratori USA; tale autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, è di 12,720 mln di euro.

Si rileva dunque la necessità di chiarire se la clausola di copertura sia compatibile con le autorizzazioni di spesa alle quali essa fa fronte, essendo le stesse, come sottolineato, prevalentemente a carattere permanente. Si ricorda, in proposito, che la Commissione bilancio del Senato, con il parere reso sul disegno di legge di conversione in legge del citato decreto-legge n. 10 del 2004³, si era espressa nel senso della necessità di modificare, oltre alla formulazione dell'autorizzazione di spesa⁴, anche quella della relativa clausola di copertura, esplicitando che taluni oneri si configuravano permanenti, a decorrere dall'anno 2006.

Su tali aspetti appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

³ Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 10 febbraio 2004, pag. 120

⁴ L'autorizzazione di spesa contenuta nel citato decreto-legge n. 10, nella sua formulazione iniziale, non aveva carattere permanente, ma era riferita ai singoli anni 2004, 2005 e 2006.

Spese autorizzate (migliaia di euro)					
Art. e comma	Oggetto	2004	2005	2006	Anni successivi
Art. 1, c. 1, let. a)	Centro coordinamento istituz. naz. e reg.	32.650	25.450	31.900	31.900
Art. 1, c. 1, let. b)	Istituto di riferimento naz. genetica mole	12.028	6.508	6.702	6.702
	Di cui:				
let. b), numero 1	Funzionamento e spese per costituz. Istituto	7.028	6.508	6.702	6.702
let. b), numero 2	Ristrutturazione sede Istituto	5.000	0	0	0
Art. 1, c. 1, let. c)	Collegamento con laboratori USA	12.945	12.585	12.720	0
	Totale	57.623	44.543	51.322	38.602
Copertura (migliaia di euro)					
Art. e comma	Mezzi di copertura	2004	2005	2006	Anni successivi
Art. 2, c. 1	Fondo speciale c/cap. Min. ec. e finanze	5.000	0	0	0
Art. 2, c. 1	Fondo speciale c/corrente Min. salute	52.623	44.543	51.322	0
	Totale	57.623	44.543	51.322	0
FONTE: RT A.S. 2873					